

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA – DG WELFARE E ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, ATS BRESCIA E ATS PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DEL Modello di intervento n.2) “VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DI POPOLAZIONE AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, METALLI E PFAS ED EFFETTI SANITARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE POPOLAZIONI PIÙ SUSCETTIBILI PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” MASTER H79D23000110001 CUP COLLEGATO RL E89I23001860001

TRA

REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE WELFARE (di seguito Regione Lombardia) - Codice Fiscale 80050050154 - rappresentata dal Direttore Generale dott. Marco Cozzoli, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Direzione stessa in Milano – P.za Città di Lombardia 1, delegato alla firma con DGR n. 212 del 3 maggio 2023

E

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (di seguito ATS Milano) - Codice Fiscale e Partita Iva 09320520969, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Walter Bergamaschi, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale in corso Italia 52 Milano,

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA (di seguito ATS Brescia) - Codice Fiscale e Partita Iva 03775430980, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Claudio Vito Sileo, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE PAVIA (di seguito ATS Pavia) - Codice Fiscale e Partita Iva 02613260187, legalmente rappresentata dal Direttore

Generale pro tempore, dott.ssa Lorella Cecconami, domiciliata ai fini della carica presso la sede legale in Via Indipendenza, 3 - 27100 Pavia;

– di seguito congiuntamente "Parti";

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- l'articolo 2, comma 6-bis del Decreto-Legge n. 77 del 2021, reca disposizioni per l'allocazione di almeno il 40 per cento delle risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno;
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, reca "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", di seguito indicato come "decreto-legge" e in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto-Legge, riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;
- il successivo comma 6, prevede che *"agli interventi ricompresi nel Piano (...) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza"*;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 ha

individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun

programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità

di monitoraggio;

- la scheda del Programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima"

allegata al summenzionato decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, individua gli obiettivi, le modalità di attuazione, i soggetti attuatori,

il cronoprogramma finanziario e include la relazione illustrativa, che qui si

intende integralmente richiamata e forma parte integrante del presente

decreto;

- tra gli interventi specifici declinati nel citato Programma vi è l'Intervento

1.2 "Sviluppo e implementazione di 2 specifici programmi operativi pilota

per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima

in siti contaminati selezionati di interesse nazionale", destinatario di un

importo complessivo di euro 49.501.000,00 e finalizzato alla realizzazione

entro il 2026 di due programmi operativi pilota per la definizione di modelli

di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati

di interesse nazionale;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca "Norme in materia

ambientale" ed in particolare l'articolo 252 che definisce le modalità di

individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica;

- il decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria, 18

novembre 2022, ha istituito il gruppo di lavoro per la definizione dei criteri

di individuazione dei due siti di interesse nazionale, composto da

rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Ministero della salute

stesso;

- il decreto del Segretario Generale del Ministero della Salute 20/06/2023

“Avviso rivolto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano

a manifestare l'interesse per l'attuazione del progetto 1.2 “Sviluppo e

implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la

definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti

contaminati di interesse nazionale”, ha proposto due modelli di intervento:

-modello di intervento 1. “Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le diseguaglianze sociali”;

-modello di intervento 2. “Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”;

- Regione del Veneto, in data 7 luglio 2023, ha trasmesso al Ministero della Salute la propria manifestazione di interesse, quale capofila di una cordata composta dalle Regioni Lombardia, Marche, Lazio, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Puglia, per la realizzazione del modello di intervento 2. “Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili”;

- il decreto del Segretario Generale del Ministero della salute del 12 luglio 2023, con il quale è stata recepita la manifestazione di interesse

trasmessa dalla Regione del Veneto ha disposto l'accesso ed il contestuale avvio della successiva fase di progettazione partecipata dell'aggregazione per il modello di intervento 2. "Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili";

- il Decreto direttoriale 26/10/2023 del Ministero della Salute, ha preso atto del progetto condiviso relativo al modello di intervento 2) "Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili", strutturato come di seguito:

-Capofila: Regione del Veneto;

-Partecipanti: Regioni Lombardia, Marche, Lazio, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Puglia;

- le attività progettuali coinvolgono i seguenti Siti di Interesse Nazionale:

Regione del Veneto: SIN di Venezia-Porto Marghera;

Regione Calabria: SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara;

Regione Campania: SIN di Napoli Orientale, Napoli Bagnoli-Coroglio e Area Vasta di Giugliano;

Regione Lazio: SIN di Bacino del Fiume Sacco;

Regione Lombardia: SIN di Brescia-Caffaro e Sin di Pavia- Broni;

Regione Marche: SIN di Falconara Marittima;

Regione Puglia: SIN di Taranto;

Regione Umbria: SIN di Terni Papigno Conca Ternana;

Regione Toscana: SIN di Livorno-Collesalvetti e Piombino.

- la D.G.R. della Regione Veneto n. 1547 del 12/12/2023, ha approvato il progetto relativo al modello di intervento 2) "Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili" e lo schema di Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e la Regione del Veneto, successivamente sottoscritto in data 28/12/2023, volto a regolare i reciproci rapporti giuridici ed economici;
- la DGR 2766 del 15/07/2024 della Regione Lombardia ha approvato la Convenzione tra la capofila Regione del Veneto e la Regione Lombardia, per lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato del modello di intervento e la relativa scheda progettuale (di seguito Convenzione Capofila);
- la DGR n. XI / 6608 del 30/06/2022 individua le "Unità Operative a valenza regionale a supporto delle attività della Unità Organizzativa Prevenzione, della Unità Organizzativa Veterinaria e della unità Organizzativa Personale, professioni del SSR e sistema universitario della DG Welfare, ai sensi dell'art 5 comma 5 ter LR 33/2009 - Primo provvedimento";
- il D.D.Welfare 8755 del 10/06/2024 ha istituito il tavolo tecnico di lavoro permanente per l'attuazione dell'investimento 1.2 "sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la

definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima
in siti contaminati di interesse nazionale;

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 risultano soddisfatti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1- PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e ATS Milano, ATS Brescia e ATS Pavia per la realizzazione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Intervento 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale" con riguardo al modello di intervento 2) "Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili", sviluppato congiuntamente nella fase di progettazione partecipata di cui in premessa., secondo quanto stabilito nella Scheda Progettuale, che ATS Milano, ATS Brescia e ATS Pavia dichiarano

di aver ricevuto e di conoscere.

ARTICOLO 3 - RISORSE

1. Il finanziamento omnicomprensivo per la realizzazione del modello d'intervento 2) ammonta a euro € 3.000.000,00, (tre milioni/00) ed è destinato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalla data di avvio attività alla data di termine del progetto, risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 4 della Convenzione Capofila con Regione Veneto.

2. Il finanziamento è così ripartito tra le unità operative lombarde partecipanti al progetto:

- Regione Lombardia	euro	00,00
- ATS della Città Metropolitana di Milano	euro	505.678,00
- ATS Brescia	euro	1.930.653,00
- ATS Pavia	euro	563.669,00

secondo le seguenti voci di spesa:

		ATS MILANO	ATS BRESCIA	ATS PAVIA
budget assegnato	3.000.000,00	505.678,00	1.930.653,00	563.669,00
PERSONALE	10%		232.205,75	67.794,25
BENI	6%		139.323,45	40.676,55
SERVIZI	76%	505.678,00	1.373.359,21	400.962,79
MISSIONI	1%		23.220,57	6.779,43
SPESE GENERALI	7%		162.544,02	47.455,98

3. ATS Milano, ATS Brescia e ATS Pavia prendono atto ed accettano che il Ministero, Regione Veneto e Regione Lombardia non assumeranno altri oneri;

4. ATS Milano, ATS Brescia, ATS Pavia dichiarano che le attività, di cui alla

presente rientrano nei propri compiti istituzionali;

5. ATS Milano, ATS Brescia, ATS Pavia prendono atto che il finanziamento omnicomprensivo di cui al comma 1 del presente articolo sarà trasferito dalla Regione Lombardia secondo le modalità declinate nel successivo art. 8, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.lgs. n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a realizzare le attività previste nei tempi concordati dall'ente Capofila nella Scheda Progettuale e a utilizzare il finanziamento conformemente al piano economico del progetto approvato dal Ministero.

2. Regione Lombardia si impegna a:

-mettere a disposizione la propria expertise a beneficio delle attività progettuali;

-garantire il coordinamento complessivo del progetto in raccordo con l'ente Capofila;

- adottare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, assicurando il regolare invio all'ente Capofila delle rendicontazioni periodiche ricevute dalle ATS, provvedendo al trasferimento alle stesse delle risorse ministeriali non appena disponibili e procedendo, in caso di eventuali criticità ed in accordo con l'Ente Capofila, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto;

3. ATS Milano per il tramite della UO a valenza regionale Epidemiologia e Prevenzione dovrà supportare Regione nel monitoraggio della corretta esecuzione delle attività e del rispetto del piano economico delle ATS

partecipanti, nonché conservare la documentazione comprovante le spese

sostenute per il progetto e renderla disponibile per eventuali controlli disposti

dal Ministero, dall'Ente Capofila o da Regione Lombardia sia durante la

realizzazione del progetto che dopo il termine dello stesso;

- supportare le ATS di Brescia e di Pavia nella realizzazione delle attività che

prevedono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e la realizzazione di biobanche

democratiche compreso gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali

ove previsti nelle specifiche attività progettuali;

- assicurare l'invio formale e tempestivo a Regione Lombardia dei rapporti

tecnici periodici e di quello finale nonché dei relativi rendiconti economici con

le modalità e cadenze di cui all'art 6;

4. ATS Milano, ATS Brescia, ATS Pavia si impegnano a:

- mettere a disposizione le proprie strutture e le risorse umane e tecniche

necessarie ad assicurare l'avvio e la realizzazione degli interventi nel rispetto

delle tempistiche indicate nel cronoprogramma di progetto;

- conformarsi alle indicazioni fornite da Regione Lombardia e dall'Ente

Capofila;

- dare attuazione alle linee guida e alle circolari ministeriali in tema di

pubblicità, monitoraggio, controllo e rendicontazione;

- avviare le procedure interne necessarie ad assicurare la piena operatività del

progetto e a porre in essere qualsiasi altra attività volta alla positiva e corretta

realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo

comune;

- trasmettere a Regione Lombardia per il tramite della ATS Milano, nei termini

stabiliti al successivo articolo 6, la documentazione tecnica e finanziaria

necessaria alla rendicontazione periodica dell'intervento e alle verifiche di monitoraggio eventualmente disposte dal Ministero della Salute;

- adottare ogni misura atta a garantire la completa tracciabilità delle operazioni;

- tenere una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- conservare la documentazione tecnica e finanziaria di progetto su supporti informatici adeguati e a renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

5. Le comunicazioni andranno indirizzate alla UO Prevenzione della DG Welfare e trasmesse via PEC all'indirizzo: welfare@pec.regione.lombardia.it.

6. A Regione Lombardia, in qualità di capofila del progetto, compete il trasferimento del finanziamento alla ATS Milano, Brescia e Pavia, la gestione dei rapporti con Regione Veneto e il Ministero della Salute e la trasmissione delle comunicazioni agli stessi destinate relative al progetto.

ARTICOLO 5 – REFERENTI DEL PROGETTO

I referenti per l'attuazione del modello d'intervento sono:

- per Regione Lombardia: Referente Scientifico: Danilo Cerda (danilo_cereda@regione.lombardia.it); Referenti Amministrativi Veronica Todeschini (veronica_todeschini@regione.lombardia.it) e Cinzia De Siatì (cinzia_de_siatì@regione.lombardia.it)

-per ATS Milano Referente Scientifico: Antonio Russo (agrusso@ats-milano.it)
Referente Amministrativo Laura Zettera (lsetter@ats-milano.it) PEC: protocollo@pec.ats-milano.it

- per ATS Brescia Referenti scientifici: Giovanni Marazza

(giovanni.marazza@ats-brescia.it)e Giovanni Maifredi (giovanni.maifredi@ats-

brescia.it); Referente amministrativo: Ornella Corini (ornella.corini@ats-

brescia.it);Pec : protocollo@pec.ats-brescia.it

per ATS Pavia Referenti Scientifici Pietro Perotti (pietro_perotti@ats-pavia.it) -

Roberto Tebaldi (roberto_tebaldi@ats-pavia.it) Referenti amministrativi: -

Matteo Casarini matteo_casarini@ats-pavia.it; Sarah Minori

sarah_minori@ats-pavia.it

ARTICOLO 6 – RAPPORTI TECNICI E RENDICONTI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di consentire alla Regione Lombardia di procedere puntualmente alla

trasmissione all'Ente Capofila della documentazione per le verifiche ministeriali

avente ad oggetto il regolare svolgimento delle attività di realizzazione del

modello d'intervento 2), ATS Milano, ATS Brescia, ATS Pavia sono tenute a

trasmettere, per il tramite di ATS Milano, alla Regione Lombardia una relazione

tecnica e un rendiconto economico-finanziario che attesti le somme

impegnate e/o le spese sostenute per il progetto, nel rispetto delle indicazioni

fornite dalle "LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI.

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE

ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 1.2 'Sviluppo e implementazione di due

specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento

integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale'", di

cui all'Allegato 2 della Convenzione Capofila.

2. La relazione tecnica e il rendiconto economico-finanziario di cui al

precedente dovranno essere trasmesse alla Regione Lombardia entro le

seguenti scadenze:

a. 15 settembre 2024;

b. 15 marzo 2025;

c. 15 settembre 2025;

d. 15 settembre 2026;

e. 15 febbraio 2027: relazione tecnica finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata della Convenzione e il rendiconto finanziario finale che attesti le spese sostenute.

3. Le rendicontazioni finanziarie di cui al precedente articolo dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.

4. È consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, nel rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti, e nel limite del 10% complessivo.

5. Per quanto previsto al comma precedente, l'ATS che intenda proporre il trasferimento di risorse tra voci di spesa del piano finanziario, deve predisporre richiesta motivata da trasmettere alla Regione Lombardia, che, verificata la compatibilità e congruità della richiesta rispetto al contesto generale finanziario del progetto, provvederà ad inoltrare la comunicazione alla Regione Veneto per le valutazioni di competenza.

6. Regione Lombardia su richiesta del Ministero e dell'Ente Capofila può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e le ATS sono tenute a fornire i dati richiesti entro trenta giorni o diverso termine indicato. A tal fine, è fatto obbligo alle ATS di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEL PROGETTO

1. Le attività progettuali dalla formale comunicazione da parte del Ministero della Salute della avvenuta registrazione dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 1547 del 12/12/2023, da parte dei competenti organi di controllo, datata 12/02/2024 e dovranno concludersi entro il 31/12/2026, salvo proroghe ministeriali al cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

2. La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e ha validità fino al termine del progetto.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Il finanziamento ministeriale necessario per lo svolgimento della ricerca viene trasferito da Regione Lombardia alle ATS Milano, Brescia e Pavia secondo le seguenti modalità:

- la prima quota, corrispondente al 25 % del finanziamento, sarà trasferita a titolo di acconto dalla Regione Lombardia alle ATS entro 30 gg. dall'accredito delle risorse messe a disposizione dall'Ente Capofila all'avvio delle iniziative di progetto;

- la seconda quota, corrispondente al 25 % del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione Lombardia alle ATS entro 30 gg. dall'accredito delle risorse ministeriali da parte dell'Ente Capofila, ad esito positivo della presentazione al Ministero della prima rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;

- la terza quota, corrispondente al 25 % del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione Lombardia alle ATS entro 30 gg. dall'accredito delle risorse ministeriali

da parte dell'ente Capofila, ad esito positivo della presentazione al Ministero della seconda rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;

-la quarta quota, corrispondente al 25 % del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione Lombardia alle ATS entro 30 gg. dall'accredito delle risorse ministeriali da parte dell'Ente capofila, ad esito positivo della presentazione al Ministero della terza rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.

2. Regione Lombardia trasferirà alle ATS la somma relativa alla tranche dovuta entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni del presente articolo e dietro richiesta di pagamento. La Regione Lombardia non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o da altri eventi non imputabili alla Regione medesima.

4. Le ATS si impegnano a restituire alla Regione Lombardia le somme eventualmente introitate e non spese.

ARTICOLO 9 – PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

1. Qualsiasi iniziativa di comunicazione correlata alle attività disciplinate nella presente convenzione deve essere concordata con il Ministero della salute – DGPREV. A tal fine l'ATS che intenda mettere in atto iniziative di comunicazione correlate all'intervento di cui alla presente convenzione deve informare con congruo anticipo e in forma scritta la Regione Lombardia delle iniziative in

programma così da consentire l'avvio della prescritta procedura di condivisione con l'Ente Capofila e il Ministero della Salute.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI. DIFFIDA AD ADEMPIERE.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In caso di sospensione del finanziamento del progetto di cui all'art.8 della Convenzione Capofila, Regione sospenderà l'erogazione a sua volta. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente convenzione.

2. In caso di accertamento da parte di Regione Lombardia, in sede di esame della documentazione di cui sopra, di gravi violazioni per cause imputabili alle ATS che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, Regione procederà alla diffida scritta ad adempiere indicando un termine, la cui inosservanza potrebbe determinare la risoluzione Convenzione Capofila. In tal caso anche la presente convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

3. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione, le ATS hanno l'obbligo di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.

ARTICOLO 12 - CODICE UNICO DI PROGETTO.

1. le ATS si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Il CUP sarà presente su tutta la documentazione che le ATS produrranno per la realizzazione della presente convenzione

CUP MASTER H79D23000110001 CUP COLLEGATO RL E89I23001860001

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, le Parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica che le Parti converranno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

ARTICOLO 15 – BOLLO

Il presente atto è sottoscritto in unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

La Convenzione è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i..

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le parti dichiarano di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati).

2. Le parti dichiarano altresì di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62/20139), nonché la normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013).

3. Si fa rinvio, per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alle disposizioni contenute nella Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e l'Ente Capofila Regione del Veneto di cui alla DGR 2766 del 15/07/2024 e nell'Accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, di cui alla D.G.R. n. 1547 del 12 dicembre 2023, e alle norme regolanti la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Pavia

Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare